SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 972)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1977

Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, il Governo adempie all'obbligo di presentare alle Camere, per la procedura di approvazione prescritta dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il testo di alcune modifiche allo Statuto della Regione Piemonte deliberato dal Consiglio regionale e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Insieme con il testo delle modifiche viene presentato l'unito disegno di legge, affinchè il procedimento legislativo di approvazione possa regolarmente iniziarsi ed avere corso in conformità ai regolamenti delle Camere. Nel merito delle modifiche il Governo si riserva di far conoscere il proprio pensiero nel corso dell'esame parlamentare.

Si riporta di seguito la relazione del Consiglio regionale del Piemonte:

« Nel corso di questi primi anni di attività legislativa regionale si è appalesata sempre più l'opportunità di addivenire ad alcune modifiche dello Statuto della Regione, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, con riferimento soprattutto al modo di votazione dei disegni di legge ed alla determinazione delle date di presentazione e di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Riguardo al modo di votazione, il secondo comma dell'articolo 44 dello Statuto prevede che la votazione sui singoli articoli e quella finale avvengano sempre per appello nominale, norma, peraltro, che non trova riscontro in nessun altro Statuto regionale. L'esperienza consiglia, soprattutto dal punto di vista pratico, di prevedere una forma di votazione palese meno appesantita da modalità di espressione e di verbalizzazione rispetto all'appello nominale, e cioè l'alzata di mano per la votazione sui singoli articoli.

Ragioni di opportunità pratica consigliano anche di rivedere la formulazione dell'articolo 77 dello Statuto, laddove viene stabilito il termine del 31 agosto per la presen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tazione da parte della Giunta del bilancio preventivo.

La data del 31 agosto, fissata per la presentazione del bilancio preventivo da parte della Giunta, è apparsa chiaramente infelice, sia perchè troppo ravvicinata rispetto a quella della presentazione del bilancio statale da parte del Governo, sia perchè troppo vicina alla fine della pausa estiva. È infatti evidente la necessità che le previsioni regionali vengano formulate sulla base di un'approfondita conoscenza delle previsioni statali per lo stesso esercizio.

Pertanto si ritiene opportuno, adeguandosi a quanto disposto dagli Statuti di altre Regioni, modificare il secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto, nel senso di fissare al 31 ottobre la data di presentazione del bilancio da parte della Giunta al Consiglio.

Si intende pertanto revocata con l'approvazione delle modifiche allegate la deliberazione del Consiglio regionale del 12 novembre 1976 con cui erano state approvate le precedenti modifiche ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche allo Statuto della regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON LEGGE 22 MAGGIO 1971, N. 338

Approvate dal Consiglio regionale il 30 settembre 1977 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione (art. 82 dello Statuto)

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dai seguenti:

« La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese.

L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dal seguente:

« La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 ottobre e il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ».

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale del Piemonte

(Dino SANLORENZO)